

Bando di gara aperto per l'affidamento del servizio di rilievo, redazione di piani di frazionamento tavolare e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità relative all'intervento "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča - Lotto 4. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI)

Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art.76 c.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 - RTP non costituita, mandatario: STUDIO NOVARIN s.a.s.

Visto il verbale, generato dalla piattaforma eAppaltiFVG, del Seggio di Gara n. 2 del 09 maggio 2019 da cui risulta che la Commissione di gara propone l'esclusione della RTP non costituita con mandante lo STUDIO NOVARIN s.a.s. per *»inosservanza del punto 19.2 del Disciplinare di gara: assenza firma digitale elaborati dell'offerta tecnica«;*

CONSIDERATO:

che la documentazione relativa all'offerta tecnica della RTP non costituita con mandante lo STUDIO NOVARIN s.a.s. non è firmata digitalmente, così come richiesto dal disciplinare di gara al punto 19.2 *»A pena di esclusione, tutta la documentazione di seguito richiesta dovrà essere firmata digitalmente (...)*«

che tale vizio **non** costituisce una mera irregolarità sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che l'art. 83, co. 9, del d. lgs. n. 50 del 2016 espressamente contempla tale rimedio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, *"con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica"*;

che giurisprudenza costante ritiene che *»il valore della sottoscrizione consiste non solo nel documentare la legittima provenienza di un documento e, quindi, la possibilità di riferirne il contenuto ad un determinato soggetto, escludendo altresì che la genuinità dello stesso possa essere messa in discussione per effetto di indebite alterazioni o sostituzioni, ma anche, qualora l'atto stesso abbia un valore impegnativo, nella conseguente assunzione di un vincolo negoziale da parte del soggetto a ciò legittimato e delle connesse responsabilità«* e che *«pertanto, anche a prescindere da una espressa clausola di esclusione nella disciplina di gara, a fronte della prescrizione che richiede la sottoscrizione, l'inosservanza di tale formalità riferita all'offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale validamente imputabile al soggetto interessato»* (Tar Campania, Napoli, sez. III, 6 novembre 2018, n. 6447);

Tutto ciò premesso e considerato,

il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lettera a) e a-bis), l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento, con la seguente motivazione:

"La documentazione relativa all'offerta tecnica non è firmata digitalmente, così come richiesto, a pena d'esclusione, al punto 19.2 del disciplinare di gara (lex specialis)".

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito web del GECT GO, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 29, comma 1, e dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Tanto si comunica per dovere d’ufficio e agli effetti di legge.

Il RUP
dott. arch. Fabiana Pieri
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005